



COMUNE DI BELFIORE

Provincia di Verona

P. IVA 00935880237 C.F. 83000210233

COPIA

ORDINANZA N° 1 DEL 31-01-2024 (Esumazione ordinaria nel Cimitero comunale di Belfiore)

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 82 del Decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990, n. 285, che al comma 4 attribuisce al Sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria, delle esumazioni;

RICHIAMATO l'art. 85 del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990, che stabilisce che le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette, loculi e tombe già avute in concessione;

VISTO l'art. 39, comma 1, della Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18;

VISTE le Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998;

RICHIAMATO il vigente regolamento di Polizia Mortuaria, in particolare l'art. 51;

DATO ATTO della imminente conclusione degli spazi disponibili per l'inumazione nel Campo di inumazione "D" del Cimitero comunale ;

VISTO che per le salme seppellite nel 1° campo a sinistra, entrando dall'ingresso principale del suddetto Cimitero, indicato come Campo di inumazione "A", sono già abbondantemente trascorsi i 10 anni di sepoltura a terra;

PREMESSO che le operazioni in oggetto verranno svolte a partire dal mese di febbraio, ed eventualmente in periodi successivi, sulla base delle condizioni meteorologiche che si potranno riscontrare, o per eventuali altre circostanze sopravvenute che si dovessero manifestare, secondo calendario in corso di definizione, che verrà successivamente apposto all'entrata del Cimitero, e pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Belfiore;

CONSIDERATO che sono già stati messi in atto gli strumenti di ricerca per individuare ed avvisare i parenti dei defunti interessati all'operazione, al fine di disporre sulla destinazione dei resti mortali del proprio congiunto;

STABILITO che se non fosse possibile riuscire a contattare in tempo utile, prima dell'inizio delle attività, alcun familiare di uno o più defunti, nonché per le tombe in evidente stato di abbandono, si procederà ugualmente alle operazioni di esumazione ed i resti mortali dei medesimi verranno collocati in deposito presso l'ossario comunale o, se non mineralizzati, si provvederà alla re-inumazione per un tempo non inferiore a cinque anni;

RILEVATO che si rende necessario, per motivi di igiene e salute pubblica, interdire l'accesso al pubblico al Cimitero durante il periodo di esecuzione dei lavori di esumazione;

ORDINA

1. **che in data da definirsi, secondo calendario che verrà successivamente pubblicato** nelle modalità sopra indicate, si procederà alle operazioni di esumazione per i defunti inumati nel Campo "A" del Cimitero comunale di cui all'allegato elenco;
2. che nelle operazioni di esumazione sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio ai parenti del defunto nel rispetto della salma esumata;
3. che il settore interessato del Cimitero, nelle giornate di operazione, sia opportunamente chiuso al pubblico per impedire l'accesso agli estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione, ad eccezione dei famigliari dei defunti che volessero presenziare, del personale del Comune di Belfiore e del personale tecnico autorizzato;

INFORMA

Nel caso d'incompleta mineralizzazione, i resti mortali potranno:

1. Essere inumati per almeno 5 (cinque) anni in altra fossa;
2. Essere avviati alla cremazione, previo assenso espresso dagli aventi diritto come individuati ai sensi della legge n. 130 del 2001 (coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice civile) che ne sosterranno le relative spese;

Nel caso di completa mineralizzazione (o di cremazione) i resti, a scelta dei congiunti potranno:

1. Essere posizionati nell'Ossario comune (Cinerario comune per le ceneri);
2. Essere posizionati in celletta da acquisire in concessione o già in concessione;
3. Essere posizionati all'interno di tombe di famiglia (nel limite dello spazio disponibile) già in concessione per altri congiunti, fatto salvo quanto disposto dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e disposizioni vigenti in materia;
4. Essere trasferiti in altro Cimitero previa autorizzazione al trasporto rilasciata dal Comune di Belfiore.

Nel caso di disinteresse ovvero stante l'irreperibilità dei parenti, il Comune provvederà d'ufficio a depositare nell'ossario comune i resti rinvenuti, e in caso di non mineralizzazione dei resti mortali, alla ulteriore inumazione in campo comune, in altra fossa, per almeno altri 5 anni, con successivo deposito nell'ossario comune all'interno del cimitero;

Le spese per i suddetti servizi cimiteriali sono a totale carico dei familiari;

Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa, per opportuna conoscenza alla Prefettura di Verona e sarà pubblicata sul sito internet di questo Comune, al seguente indirizzo www.comune.belfiore.vr.it e all'Albo Pretorio comunale.

IL Sindaco

f.to ALBERTINI ALESSIO

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni,

decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.